

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FALOMI, D’ALESSANDRO PRISCO,
CASA DEI MONTI e VILLONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1996

Interpretazione autentica dell’articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario

ONOREVOLI SENATORI. - Un anno fa il Parlamento approvava la nuova legge elettorale regionale (legge 23 febbraio 1995, n. 43), introducendo, in linea con la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, un meccanismo che consente agli elettori di scegliere quasi direttamente il presidente della giunta regionale.

Nel rispetto della volontà popolare espressa nel referendum del 18 aprile 1993, si ritenne di dover adeguare al principio maggioritario anche il sistema elettorale per le regioni, con l'espressa previsione di un premio di maggioranza da attribuire alla coalizione vincente e l'introduzione di una clausola di sbarramento.

Tuttavia, in sede di prima applicazione, sono emerse interpretazioni contrastanti, con il rischio che si applichino le nuove norme in senso contrario alla fondamentale scelta maggioritaria. Infatti per la determinazione del quoziente elettorale e per il riparto dei resti può non emergere in modo univoco, dalla lettura degli articoli 3 e 7, quale sia il criterio scelto dal legislatore.

Il legislatore ha previsto una soglia di sbarramento al 3 per cento per le liste provinciali ai fini dell'ammissione all'assegnazione dei seggi, con la possibilità di rientrare nel riparto qualora le stesse siano collegate a lista regionale che abbia ottenuto più del 5 per cento dei voti validi. Su tale punto non vi sono pertanto problemi di sorta, essendo esplicitati chiaramente i criteri per l'assegnazione dei seggi.

La necessità di un chiarimento deriva, invece, dalla vigenza di alcune disposizioni della precedente disciplina in materia elettorale regionale, e in particolare dall'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, che, pur in parte novellato dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, continua a regolare il

meccanismo del computo dei voti e della assegnazione dei resti.

Sotto il profilo in esame, il dato rilevante è la lettera *b*) del terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n. 108 del 1968 che individua il quoziente elettorale circoscrizionale quale risultato del totale delle cifre elettorali di tutte le liste diviso per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno. Nel sistema della legge n. 108 del 1968 alla determinazione del totale dividendo concorrono tutte le liste. Si pone dunque il problema se vi possano essere comprese quelle che non abbiano ottenuto il 3 per cento dei voti validi e non siano collegate a lista regionale che abbia ottenuto più del 5 per cento dei voti validi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43. Poichè tale legge non abroga e sostituisce l'articolo 15 della legge precedente, ma si limita a modificarlo in alcune parti, vi è una oggettiva difficoltà a porre nel nulla le parti sopravvissute di tale articolo.

Tuttavia se si tiene conto del fatto che la determinazione a opera dell'Ufficio centrale circoscrizionale della cifra elettorale di ciascuna lista (uguale alla somma dei voti di lista validi) costituisce la base del riparto dei seggi tra le liste, se ne potrebbe già dedurre che anche il riparto dei seggi ai sensi della lettera *b*) del terzo comma dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968 deve avvenire nel rispetto del nuovo articolo 7.

L'intento dell'articolo 7 della nuova legge era quello di azzerare a tutti gli effetti i voti ottenuti dalle liste che non avessero superato la soglia di sbarramento introdotta. Se ai fini della assegnazione dei seggi venissero calcolati anche i voti di quelle liste provinciali non ammesse alla assegnazione dei seggi stessi in virtù della soglia di sbarramento introdotta dall'articolo 7 avremmo un effetto contrario a quello voluto nel 1995.

Un tale risultato sarebbe in contrasto non solo con la *ratio* della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ma anche con le disposizioni previste dalla legislazione che disciplina il sistema elettorale per la Camera dei deputati. Qui, infatti, prima di procedere alla determinazione del quoziente elettorale nazionale, l'Ufficio elettorale «individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi» (articolo 83, comma 1, numero 2) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361); e solo successivamente, ai fini della assegnazione dei seggi, «divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale».

Questa discrasia era già stata avvertita, tanto che, in sede di prima applicazione, il Ministero dell'interno si era espresso nel senso che le liste non ammesse all'assegnazione dei seggi non debbano concorrere nemmeno alla determinazione del quoziente elettorale e al riparto dei resti, in confor-

mità a quanto previsto dal testo unico della Camera dei deputati, e a questa linea si sono attenute le Corti d'appello per l'espletamento delle procedure di loro competenza.

Alla luce dei risultati delle elezioni del 23 aprile 1995, tuttavia, il problema si è manifestato in modo evidente, con la presentazione di ricorsi da parte di quasi tutte le forze politiche, penalizzate a seconda delle diverse situazioni da questa interpretazione.

Benchè finora risulti che, in relazione ai ricorsi presentati, l'orientamento dei tribunali amministrativi regionali sia nel complesso univoco e nel senso dell'adeguamento del sistema elettorale regionale alla clausola di sbarramento, nondimeno si ritiene utile provvedere quanto prima a una legge di interpretazione autentica della norma in questione, che valga a dissipare in modo definitivo i dubbi attuali.

Si afferma quindi nel testo che i voti ottenuti dalle liste escluse non valgono per il calcolo del quoziente circoscrizionale e per l'attribuzione dei resti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, deve interpretarsi nel senso che i voti conseguiti dalle liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto meno del tre per cento dei voti validi e non sia collegato a una lista regionale che abbia superato la percentuale del cinque per cento, non concorrono a formare il quoziente elettorale circoscrizionale e non sono calcolati ai fini della determinazione dei resti.